

Tra i sottoscritti Signori

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituito un comitato promotore denominato
"COMITATO VERSO LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DEL
MICROCREDITO"

con sede in Pordenone Largo San Giorgio, 12

Articolo 2 - Scopi

Il Comitato si propone, senza fini di lucro e senza possibilità di distribuire anche indirettamente utili ai membri, di raccogliere adesioni, consensi e fondi per addivenire alla costituzione di una Fondazione avente lo scopo di promuovere azioni di solidarietà sociale rivolte in particolare al microcredito, alla progettualità sociale, familiare ed individuale al fine di individuare soluzioni, sostegni, accompagnamenti, assistenze modulari per il superamento di situazioni e contesti di vulnerabilità, a qualsiasi fattore dovuti.

Articolo 3 - Attività

Il Comitato potrà organizzare tutte quelle iniziative reputate utili o opportune per il raggiungimento delle proprie finalità di cui al precedente articolo, nonché predisporre tutti gli studi, la documentazione necessaria e quanto necessario ed opportuno ai fini della costituzione della Fondazione.

Articolo 4 - Durata del Comitato e scioglimento

Il Comitato ha durata fino alla costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2, salvo che i membri promotori ne dispongano, con deliberazione comune adottata a maggioranza, lo scioglimento anticipato.

Articolo 5 - Membri Promotori

Sono Membri Promotori coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e coloro che, sottoscrivendone copia, ne condivideranno le finalità e se ne assumeranno gli obblighi, venendo accolti con deliberazione ai sensi dell'articolo ottavo.

Per le deliberazioni comuni ogni membro maggiore di età ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni di quest'atto, nonché di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Comitato.

Ai Membri Promotori spetta il compito di divulgare le finalità e di adoperarsi per il raggiungimento dello scopo del Comitato medesimo.

Articolo 6 - Obbligo di Collaborazione

Tutti i Membri Promotori sono tenuti a prestare la loro migliore collaborazione per il raggiungimento dello scopo del Comitato.

Articolo 7 - Facoltà di recesso dei Membri

Ciascun membro può recedere dal Comitato in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, purché con un preavviso di almeno un mese. Il membro recedente sarà comunque tenuto, indipendentemente dal tempo necessario, a completare, a favore del Comitato, i precedenti incarichi assunti a suo nome e a prestare, durante il preavviso, la propria migliore assistenza per la continuità dell'attività del Comitato. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione di un membro alla vita del Comitato.

Articolo 8 - Ammissione di nuovi Membri

Possono, in qualsiasi momento, essere ammessi al Comitato nuovi Membri Promotori, in base ad esplicita richiesta. Tuttavia la loro ammissione è subordinata all'approvazione con deliberazione comune, assunta a maggioranza semplice, dai Membri Promotori.

Articolo 9 - Gruppo di Coordinamento

I Membri Promotori nominano un gruppo di coordinamento, composto da n. 6 (sei) componenti individuati al proprio interno, tra cui uno con il ruolo di Presidente del Gruppo e del Comitato.

Nella fase di prima attuazione il ruolo di Presidente viene attribuito al rappresentante della Provincia di Pordenone.

Articolo 10 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito dagli apporti dei Membri Promotori nonché dai beni e fondi raccolti.

Il patrimonio del Comitato verrà devoluto, in sede di scioglimento dello stesso, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

La quota minima di adesione al Comitato è fissata, anche di anno in anno, dal Gruppo di coordinamento di cui al precedente art. 9, entro il mese di Ottobre.

Le contribuzioni al Comitato potranno essere utilizzate per la promozione di tutte le iniziative.

Le quote di adesione sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il Comitato non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato medesimo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 11 - Gruppo di coordinamento - Presidente

La qualifica di Presidente viene assegnata ai sensi dell'art. 9 al rappresentante della Provincia di Pordenone, il quale assume la legale rappresentanza del Comitato

Il Presidente rappresenta istituzionalmente il Comitato; egli cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del Comitato e del Gruppo Promotore.

Il Gruppo Promotore si occupa dell'organizzazione dell'attività del Comitato, potendo far sottoscrivere al Presidente accordi e/o intese e

promuovere a tal fine contatti ad ogni livello, ritenuti necessari od opportuni al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo del Comitato medesimo. Il Presidente ha la gestione diretta dei fondi, dei beni raccolti nonché dei loro frutti per la loro destinazione allo scopo di cui al precedente articolo secondo, potendo a tal fine accendere presso istituti di credito conti correnti, di cui avrà la disponibilità anche congiuntamente ad altra persona designata dal Comitato. Il Presidente predisporrà, secondo le norme di legge vigenti tempo per tempo, un rendiconto economico e finanziario illustrativo dei fondi e beni raccolti e delle spese sostenute che verrà presentato ai membri del Comitato per l'approvazione. Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia. Sottoscrivono per adesione ed accettazione del presente atto:

